



**REGIONE  
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE**

**AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA**

**ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILITA'**

***“GUIDA ALL' ESENZIONE PER DISABILI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA”***

***- MODALITA' ATTUATIVE -***

## INDICE

- 1. Beneficiari e veicoli ammessi all'esenzione*
- 2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento*
- 3. Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione*
- 4. Modulistica*
- 5. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa*
- 6. Comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione*
- 7. Rivedibilità del verbale della Commissione Medica*
- 8. Sostituzione del veicolo in esenzione*
- 9. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica*
- 10. Documentazione da allegare all'istanza*
- 11. Approfondimenti:*
  - 11.1) Disabili con handicap psichico o mentale*
  - 11.2) Disabili grandi invalidi di guerra*
  - 11.3) Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti – Adattamento del veicolo*
  - 11.4) Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni*
  - 11.5) Coesistenza delle normative relative all'art. 8 della legge n. 449/1997 (disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti) e all'art. 30 co. 7 L. 388/2000, (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni)*
- 12. È da evidenziare che.....*

## GUIDA ALL' ESENZIONE PER DISABILI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE

### 1. Beneficiari e veicoli ammessi all'esenzione

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:

- **Per i disabili non vedenti e sordi** (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000):
  - ✓ autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
    - i. lettera a) autovetture;
    - ii. lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo;
    - iii. lettera f) autoveicoli per trasporti specifici;
- Per i disabili con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti** (art. 8 della legge n. 449/1997), **handicap psichico o mentale o grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni** (art. 30 comma 7 della legge 388/2000):
  - ✓ i motoveicoli e gli autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
    - i. lettera b) motocarrozze
    - ii. lettera c) motoveicoli per trasporto promiscuo
    - iii. lettera f) motoveicoli per trasporti specifici
  - ✓ i motoveicoli e gli autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
    - i. lettera a) autovetture
    - ii. lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo
    - iii. lettera f) autoveicoli per trasporti specifici

Sono ammessi all'esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a **2000 cc** per i veicoli con motore a benzina o ibrido, e fino a **2800 cc** per i veicoli con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (art. 8 della legge n. 449/1997). Fermo restando i limiti di cilindrata, l'art. art. 6, comma 1, della L. R. n. 8/2019, prevede l'esenzione per i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o ad alimentazione elettrica (per quest'ultima, vale il limite di potenza sopra indicato).

## QUANTI VEICOLI È POSSIBILE ESENTARE PER OGNI SOGGETTO DISABILE?

L'esenzione per ogni soggetto disabile è concessa per **un solo veicolo** (art. 8 comma 1 legge 449/1997) e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all'atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l'esenzione.

Restano esclusi dall'esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio: società di trasporto; cooperative; enti locali; ecc.).

## DISABILI FISCALMENTE A CARICO

Il beneficio fiscale si applica al **veicolo del disabile** soggetto passivo della tassa automobilistica, oppure al **veicolo del familiare** soggetto passivo del medesimo tributo, **se il disabile è fiscalmente a suo carico** (*soggettività passiva del tributo ai sensi dell'art. 5 del DL n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983*). Ai sensi dell'art. 12 del TUIR, a cui si rimanda per ogni dettaglio ed approfondimento, per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, dovrà fare riferimento **esclusivamente alla sua ultima Dichiarazione dei Redditi o alla sua ultima Certificazione Unica**, dalle quali dovrà risultare tale condizione tramite consultazione del paragrafo dedicato ai familiari a carico. Si precisa che la certificazione ISEE, quale strumento per valutare la situazione economica dei nuclei familiari, **non è idonea** a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare titolare del veicolo da esentare.

Nel caso che il disabile risulti fiscalmente a carico nella misura del 50% di due diversi soggetti, dato che il beneficio fiscale si applica ad **un solo veicolo**, l'esenzione può essere riconosciuta al veicolo di cui è titolare il familiare che ha presentato l'istanza di esenzione, sempreché l'altro familiare rinunci formalmente a tale agevolazione per i veicoli di cui è titolare. A questo riguardo l'altro familiare dovrà sottoscrivere il **modello di dichiarazione di rinuncia al beneficio fiscale**, unendo copia del proprio documento di riconoscimento; tale dichiarazione andrà allegata alla domanda di esenzione presentata dall'altro familiare che ha a proprio carico il disabile nella restante misura del 50%.

## 2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento

Ai sensi della vigente normativa, sono ammesse all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, unicamente le **quattro tipologie di disabilità** riportate nella **TABELLA 1**, nella quale sono indicate anche le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

**TABELLA 1**

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p><b>1) <u>non vedenti e sordi</u></b> I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (<i>art. 1 L. n. 68/1999</i>). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.</p> <p><b>L'art. 1 Legge n. 95/2006</b>, sostituisce il termine "<i>sordomuto</i>" con il termine "<i>sordo</i>", in tutte le disposizioni legislative. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: <i>«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio»</i>. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: <i>«L'accertamento del sordomutismo»</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>«L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1»</i>.)</p>	<p align="center"><b>(art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)</b></p>
<p><b>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u></b> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</p>	<p align="center"><b>(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</b></p>
<p><b>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u></b> [<i>derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione</i>].</p>	<p align="center"><b>(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</b></p>
<p><b>4) <u>disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</u></b> (<i>ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione</i>). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che <b>il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti</b> del disabile e che tali adattamenti <b>devono sempre risultare dal libretto di circolazione</b>. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (<i>D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.</i>), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).</p>	<p align="center"><b>(art. 8 della legge 449/1997)</b></p>

Per le quattro tipologie di disabilità indicate nella TABELLA 1, le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Si riporta, nella seguente **TABELLA 2**, il testo delle leggi di riferimento per l'esenzione di cui trattasi.

**TABELLA 2**

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p><b>1) <u>non vedenti e sordi</u></b></p>	<p><b>art. 50 commi 1 e 3 della legge n. 342/2000</b></p> <p><b><u>comma 1:</u></b> Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <i>omissis</i> ..... autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, <b><u>ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti</u></b>, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"</p> <p><b><u>comma 3:</u></b> All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 "<b><u>esenzioni permanenti</u></b>": <b><u>Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione..... omissis .....</u></b>: dopo la lettera f), è inserita la seguente:</p> <p>"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"</p>
<p><b>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u></b> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento <i>dell'indennità di accompagnamento</i></p>	<p><b>art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</b></p> <p><b><u>comma 7.</u></b> Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, <b>sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</b> e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, <b>a prescindere dall'adattamento del veicolo.</b></p>
<p><b>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u></b></p> <p><i>[derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione].</i></p>	<p><b>art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</b></p> <p>7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, <b>sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.</b></p>

#### art. 8 della legge n. 449/1997

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

**4) disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti** (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che *il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti* del disabile e che tali adattamenti *devono sempre risultare dal libretto di circolazione*. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

**Comma 1.** .... *omissis*. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, **con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie**. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di **solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale** di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Comma 3.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, **di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido**, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, **adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, ..... *omissis*..... effettuate **nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico**. **Gli adattamenti effettuati sul veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.**

**Comma 7.** **Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.**

### 3. Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione

L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad **iniziativa di parte**, come disposto dal comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8.

Per presentare le istanze di esenzione è **obbligatorio** utilizzare, **pena la irricevibilità dell'istanza**, la modulistica reperibile sul Portale del Contribuente disponibile al link <https://portalecontribuente>.

[regione.lazio.it/portalecontribuente/#!](http://regione.lazio.it/portalecontribuente/#!) . La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare e la documentazione da allegare all'istanza da parte dell'interessato, necessaria ai fini istruttori. **L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste.** La documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva **TABELLA 4**.

**L'istruttoria sarà eseguita e il relativo provvedimento sarà emesso sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ad essa allegata.**

Le domande presentate senza l'utilizzo del modello obbligatorio, non potranno avere seguito istruttorio e il relativo contribuente sarà invitato a presentare una ulteriore istanza utilizzando uno dei modelli obbligatori predisposti ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

Per le domande di esenzione presentate **entro il termine perentorio di 90 giorni** successivi alla data di scadenza del pagamento del bollo auto, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso. Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso.

Nella **TABELLA 3** che segue, si riporta un esempio di decorrenza dell'esenzione a seconda che si rispetti o meno il termine indicato di presentazione della domanda di esenzione per disabilità.

**TABELLA 3**

<b>Periodo tributario</b>	<b>Scadenza pagamento bollo auto</b>	<b>Data presentazione domanda di esenzione</b>	<b>Giorni trascorsi dalla data di scadenza del pagamento del bollo auto</b>	<b>Decorrenza esenzione</b>
01/09/2024 – 31/08/2025	02/10/2024	20/11/2024	49	dal 01/09/2024
01/09/2024 – 31/08/2025	02/10/2024	25/01/2025	115	dal 01/09/2025

**ATTENZIONE**

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica **non è automatica** con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS. L'interessato, per ottenere l'esenzione, dovrà presentare apposita domanda (*comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8*), allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste.

## Come presentare le domande?

Fatte salve altre e diverse modalità di trasmissione di cui il contribuente potrà avere notizia tramite consultazione del sito istituzionale dell'ente nella pagina dedicata alla Tassa Automobilistica, raggiungibile al link: <https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/tassa-automobilistica/esenzione-disabilita>, tutti i contribuenti residenti nella Regione Lazio dovranno presentare la domanda per accedere al beneficio fiscale della esenzione per disabili dal pagamento della Tassa Automobilistica tramite il rilascio informatico sul Portale del Contribuente disponibile al link <https://portalecontribuente.regione.lazio.it/portalecontribuente/#!> previa autenticazione:

- SPID “Sistema Pubblico di Identità Digitale”;
- oppure CIE “Carta di Identità Elettronica”;
- oppure TS-CNS “Tessera Sanitaria (TS) - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)”;
- oppure Utenza Locale IAM “Identità Digitale per i servizi di Regione Lazio”.

La struttura regionale competente concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione.

Avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Regione Lazio, il contribuente potrà presentare ricorso secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992.

A tale riguardo si rappresenta che, prima dell'emissione del provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione, è onere degli interessati rilasciare informaticamente, sempre tramite il Portale del Contribuente, eventuale documentazione integrativa dopo la presentazione dell'istanza.

**Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente sull'istanza i propri recapiti, indirizzi PEC ed e-mail compresi, a cui inoltrare il provvedimento emesso, evitando ritorni al mittente.** Inoltre, è utile indicare i propri recapiti telefonici, per eventuali rapidi contatti.

A questo riguardo è opportuno, da parte del richiedente, privilegiare l'indicazione della PEC nell'invio dell'istanza; ciò consentirà all'amministrazione regionale di riscontrare l'istanza con maggiore celerità ed efficacia. È onere del richiedente comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti intervenute dopo la presentazione dell'istanza, prima della conclusione dell'istruttoria.

### 4. Modulistica

Sono stati predisposti appositi modelli da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione informatica delle istanze di esenzione per disabilità. I modelli sono già indirizzati alla struttura competente ad eseguire l'istruttoria in base alla residenza del titolare del veicolo da esentare e sono reperibili sul Portale del Contribuente in sede di rilascio informatico della domanda medesima.

## **5. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa**

L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, **decorrerà dal periodo tributario** come indicato al punto 3 (*Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione*) e sarà valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza, ad eccezione delle esenzioni riconosciute con una data di scadenza per le quali il disabile, per continuare ad usufruire dell'esenzione, dovrà attivarsi per presentare l'istanza di esenzione o di proroga dell'esenzione, così come indicato nel successivo paragrafo 7. "**Rivedibilità del verbale della Commissione Medica**"

## **6. Comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione**

### **ATTENZIONE**

**Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e oggettivi per avere diritto al beneficio** (*ad esempio: disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l'esenzione; ecc.*), **l'interessato o i suoi eredi**, dovranno comunicare all'ufficio regionale competente, **entro 90 giorni** dalla data in cui i citati requisiti vengono meno, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul Portale del Contribuente, l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione, al fine di aggiornare l'archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero del tributo, dei relativi interessi maturati, l'irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti anche di carattere penale.

La comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione non va presentata nel caso dei seguenti eventi debitamente (ed obbligatoriamente) annotati al Pubblico Registro Automobilistico:

- ✓ vendita del veicolo in esenzione, *ovvero*
- ✓ cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione,

in quanto tali eventi vengono acquisiti informaticamente dall'archivio delle tasse automobilistiche. Ciò determina automaticamente l'uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.

## **7. Rivedibilità del verbale della Commissione Medica**

- a) Nel caso che la Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità/disabilità, indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo **uscirà dall'esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto.**
- b) Per la continuità dell'esenzione, tenuto conto che l'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad **iniziativa di parte**, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l'interessato presenti una nuova domanda **entro 90 giorni perentori** dalla data del verbale della visita di revisione, sempre tramite la procedura

informatica reperibile sul Portale del Contribuente, con allegata la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. In questo caso, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.

- c) In assenza del predetto nuovo verbale, dovuto a ritardi maturati nello svolgimento delle visite di revisione da parte delle competenti Commissioni mediche, ai fini della continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS (*il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, sancisce che, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell'INPS*) l'interessato, sempre mediante presentazione di apposita istanza ad iniziativa di parte, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto reperibile sul Portale del Contribuente, dovrà inviare alla struttura competente, copia della comunicazione o di un'attestazione dell'INPS, dalla quale risulti **la data della visita di revisione** e della prevista documentazione a corredo.

La presentazione della domanda di proroga dell'esenzione, con allegata la comunicazione o dell'attestazione dell'INPS dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione o attestazione. Gli uffici regionali, sulla base dell'istruttoria compiuta, concederanno l'eventuale proroga dell'esenzione scaduta, fino alla data della visita di revisione in base alla documentazione rilasciata dall'INPS.

- d) In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell'attestazione dell'INPS di cui ai precedenti punti, rimane confermata la scadenza dell'esenzione precedentemente concessa, come indicato al punto a) del presente paragrafo.
- e) Successivamente allo svolgimento della visita di revisione, ai fini della continuità dell'esenzione in argomento, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l'interessato deve presentare una nuova domanda **entro 90 giorni perentori** dalla data del verbale di visita di revisione, con le modalità indicate al precedente punto b), allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a conclusione dell'iter di verifica e la prevista documentazione a corredo.
- f) Per le domande di esenzione di cui al precedente punto e) presentate dopo il termine perentorio di 90 giorni indicato ai precedenti punti b) ed e), fermo restando la concessione della proroga dell'esenzione già riconosciuta in passato, dalla data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica preposta alla data della visita di revisione, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della

domanda.

g) Per le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità già riconosciute, nei casi di sostituzione del veicolo durante il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica competente e la data della visita di revisione, fermo restando:

- a) che l'esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo;
- b) che deve essere presentata la domanda di proroga con allegata la relativa documentazione come indicato ai punti precedenti;

a seguito della compiuta istruttoria, si procederà come segue:

- i. per il veicolo per il quale era stata concessa l'esenzione, l'eventuale proroga della stessa avrà termine con la data della sua rottamazione o sua sostituzione con altro veicolo;
- ii. per il nuovo veicolo da esentare in sostituzione del precedente, la decorrenza dell'eventuale esenzione sarà successiva a quello di validità dell'esenzione del precedente veicolo fino alla data di visita di revisione stabilita dall'INPS (per l'eventuale prosecuzione dell'esenzione, il contribuente dovrà presentare la domanda, così come indicato ai precedenti punti).

#### **8. Sostituzione del veicolo in esenzione**

Al di fuori dei casi previsti dal precedente paragrafo **7. Rivedibilità del verbale della Commissione Medica**, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione, come indicato al precedente punto **3. Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione**.

#### **9. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica**

In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l'applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente (*Circolare Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E*).

#### **10. Documentazione da allegare all'istanza**

Ai fini istruttori, all'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella seguente **TABELLA 4**; la stessa

è distinta per tipologia di disabilità.

**TABELLA 4**  
**Tasse Auto - Esenzione per i disabili**  
**Documentazione da allegare all'istanza di esenzione**

TIPOLOGIA DI DISABILITA'	CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	DOCUMENTAZIONE da allegare all'istanza
<p><b>Disabilità: non vedenti e sordi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo</li> <li>➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Copia dell'ultimo certificato</u> rilasciato da una Commissione medica pubblica <b>che attesti esplicitamente</b> la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi <u>espresso in decimi</u>, o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;</li> <li>➤ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</li> <li>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, <b>ovvero</b> <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</li> </ul>
<p><b>Disabili psichici o mentali</b> (<i>di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo</li> <li>➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Copia dell'ultimo verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS), di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della <b>disabilità psichica o mentale (1)</b> o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;</li> <li>➤ <u>Copia del certificato</u> dal quale risulta il <b>riconoscimento della indennità di accompagnamento</b> di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità;</li> <li>➤ <u>Copia della carta di circolazione del veicolo</u> di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</li> <li>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, <b>ovvero</b> <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</li> </ul>

<p><b>Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</b></p>	<p>➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo</p> <p>Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1</p>	<p>➤ <u>Copia dell'ultimo verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge <b>derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (2)</b>, o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;</p> <p>➤ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</p> <p>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p><b>ovvero</b> <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
<p><b>Disabilità con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (non affetto da grave limitazione alla deambulazione)</b></p>	<p>➤ <b>Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.</b> (<i>gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi</i>). <u>Solo nel caso di minori portatori di Handicap in condizioni di gravità</u> (art. 3 comma 3 dell'art 3 legge 104/1992) e con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, <b>non è necessario l'adattamento del veicolo.</b></p> <p>Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.</p> <p>➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1</p>	<p>➤ <u>Copia dell'ultimo certificato</u> con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente <b>la ridotta o impedita capacità motoria</b>, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice), nel caso di ricorso presso la competente giurisdizione (<i>non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento</i>).</p> <p>➤ <u>Copia della carta di circolazione</u>, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*);</p> <p>(*): <i>gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15/7/98).</i></p> <p>➤ <u>Copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo (**)</u>, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (<i>in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida</i>). <b>La data di scadenza della patente speciale determina l'interruzione dell'eventuale esenzione concessa.</b></p> <p>(**): <i>in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada).</i></p>

Continua....

		<p>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, <b>ovvero</b> <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la **gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa**. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).*

*(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).*

*È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.*

Nel caso di ricorso presso la competente giurisdizione avverso il verbale emesso dalla Commissione medica competente, l'interessato dovrà allegare la relativa sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice).

## **11. Approfondimenti**

### **11.1 Disabili con handicap psichico o mentale**

La Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall' art. 30 co. 7 L. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita

dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

- *verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale (NB: **i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo"**);*
- *certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.*

N.B: l'indennità di accompagnamento non va confusa con l'indennità di frequenza; quest'ultima è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età, ed è incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

In questi casi, però, non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell'esenzione, la certificazione che riporta la seguente dicitura: "*con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita*". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

## **11.2 Disabili grandi invalidi di guerra**

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 915/78. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

## **11.3 Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti – Adattamento del veicolo**

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie, **il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.**

Per i disabili titolari di patente speciale si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida. **Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto.**

**Solo nel caso di minori con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell'art 3 L 104/1992, non è necessario l'adattamento del veicolo, ove questo non risulti dalla relativa certificazione (Circolare AE n 11/E del 21.05.2014).**

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti fruisca dell'indennità di accompagnamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:

- ✓ pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- ✓ sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile
- ✓ sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- ✓ sportello scorrevole
- ✓ altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

**Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.**

Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l'uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici. Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che il disabile si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.

Di conseguenza, non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

## ATTENZIONE

L'indicazione nei verbali delle commissioni mediche che il soggetto *“è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”* ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, attesta che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, il cui rilascio è di competenza dei comuni. Tale attestazione, non comporta che il disabile abbia anche i requisiti richiesti per poter fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità. Per poter accedere a tale esenzione, nel verbale della commissione medica competente, devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all'esenzione in parola o le relative normative di riferimento, ampiamente descritte nella presente Guida.

### **11.4 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni** (art. 30 co. 7 L. 388/2000).

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

- Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, **sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.***

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso, però, che l’interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all’istanza.

### **11.5 Coesistenza delle normative relative all’art. 8 della legge n. 449/1997 (disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti) e all’art. 30 co. 7 L. 388/2000, (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni).**

In merito alla coesistenza delle normative di cui all’art. 8 della legge n. 449/1997 e all’art. 30 co. 7 L. 388/2000, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con Circolare del 11/05/2001 n. 46, ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili (articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per l'anno 2001), al fine di dirimere dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in merito all'estensione della previsione agevolativa agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

A questo riguardo si riporta, di seguito, il testo della menzionata circolare, nella parte che interessa l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, al fine di delineare il confine tra le due citate normative e tipologie di disabilità, anche ai fini delle istruttorie delle relative istanze di esenzione.

#### **Testo:**

*La disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini dell'IVA, dell'IRPEF, delle tasse automobilistiche, dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite l'inserimento dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di*

*accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.*

*La disposizione contenuta nella legge finanziaria, inoltre, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.*

*Con la presente circolare si intendono dirimere i dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in merito all'estensione della previsione agevolativa agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.*

*Da un punto di vista normativo, la disposizione recata dalla legge finanziaria pone un primo problema interpretativo dovuto alla perdurante vigenza del citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Detta norma prevede, infatti, che le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli spettano ai disabili "con impedito o ridotte capacità motorie permanenti", a condizione che il veicolo oggetto dell'acquisto sia adattato in funzione delle suddette limitazioni fisiche.*

*La coesistenza delle due citate norme impone che si individui la linea distintiva tra le tipologie di handicap indicate nell'articolo 8 della legge n. 449/1997 e quelle introdotte dall'articolo 30 della legge n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere la necessità di adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente.*

*A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992.*

*La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.*

***L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.***

*Si fa presente, per completezza, che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:*

- *verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;*
- *certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.*

*...omissis....*

## **12. È da evidenziare che:**

- *L'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono di competenza dell'INPS. Il comma 1 dell'art. 20 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, relativo al “contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, dispone:*

*“A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. **In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS**” ...omissis.....*

*Inoltre, il comma 2 del citato art. 20 della medesima legge 102/2009, prevede che “***l'Inps accerta*** altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.*

*Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.L. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sono presentate all'INPS.*

- *L'art. 4 del DL n. 5/2012, ha introdotto delle importanti semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche. Infatti, il comma 1 dell'art. 4 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, dispone:*

*“**I verbali delle commissioni mediche integrate** di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, **riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi** di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, **nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità** e per i*

*sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".*

La legge, quindi, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche integrate, riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per usufruire delle **agevolazioni fiscali** relative ai veicoli per le persone con disabilità (oltre che per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, di competenza dei comuni).

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali per il settore auto e le condizioni per accedervi (ad esempio, l'adattamento dei veicoli per coloro che sono affetti da ridotte o impedito capacità motorie permanenti) è necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. Per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale della commissione medica competente, devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all'esenzione in parola o le relative normative di riferimento.

Per i verbali privi dell'indicazione dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli delle persone con disabilità, il contribuente interessato per accedere ai benefici fiscali, esenzione del bollo auto per disabilità compreso, potrà richiedere l'integrazione o la rettifica del certificato emesso, alla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere in maniera **inequivocabile** la spettanza delle agevolazioni.

- L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedito o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, si ricorda che:

- Le Amministrazione precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.